

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SCOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro della Sanità**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1979

**Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento
e la notifica degli sconti farmaceutici**

ONOREVOLI SENATORI. — Il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 1976, formalizzava a verbale l'impegno del Governo di garantire la continuità del lavoro del personale dipendente dall'UANSE, anche dopo l'abolizione degli sconti farmaceutici, da attuare in concomitanza all'introduzione dei nuovi prezzi dei farmaci a norma dell'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che attribuisce al CIP la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo metodo da stabilire dal CIPE.

Contestualmente, veniva deliberato di dare mandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di istituire la Commissione interministeriale referente con il compito di individuare soluzioni tecniche per la sistemazione del personale suddetto.

L'intendimento del CIPE è stato accolto nel decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che all'articolo 6 demanda ad un successivo provvedimento legislativo la sistemazione del personale in questione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a condizione che

abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1976.

La generica dizione contenuta nell'articolo 6 lasciava, quindi, impregiudicata l'esigenza di individuare l'amministrazione cui destinare, per il futuro, il personale dello UANSF e per quanto concerne la Commissione lasciava inalterati i compiti ad essa conferiti dal CIPE.

Nell'espletamento del proprio mandato la Commissione, in alcune riunioni, approfondiva i vari aspetti del problema che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- 1) utilizzazione del personale dello UANSF;
- 2) sistemazione del personale medesimo;
- 3) strumenti formali e tempi per la loro emanazione.

Sul primo punto la Commissione si soffermava anche sulla relazione predisposta dal gruppo di lavoro per lo studio dei problemi riguardanti il trasferimento del personale dagli enti mutualistici all'istituendo Servizio sanitario nazionale operante presso il Ministero della sanità, nonché sugli orientamenti emersi in seno al CNEL in sede di parere espresso al Parlamento sul disegno di legge di riforma sanitaria.

In effetti si rilevava che il gruppo di lavoro anzidetto, aderendo al parere espresso dal CNEL, aveva convenuto sul sollecito trasferimento e la piena utilizzazione del personale degli enti mutualistici e di quello dell'UANSF negli altri enti pubblici, negli enti locali e nelle amministrazioni dello Stato (comprese le aziende autonome) e di evitare la collocazione del personale nel ruolo unico previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, che sostanzialmente avrebbe rappresentato una ingiustificata posizione di inattività.

In relazione a tali orientamenti, la Commissione riteneva che fosse da condividere pienamente il criterio della migliore utilizzazione delle forze di lavoro dell'UANSF e che fosse necessario accertare il tempo occorrente per la regolarizzazione degli adempimenti delle ditte farmacogene nei con-

fronti degli enti mutualistici, relativamente all'attività di controllo sulla ricettazione farmaceutica.

A tal proposito era emerso che l'UANSF, costituito con accordo tra gli enti mutualistici e le farmacie allo scopo di applicare gli sconti farmaceutici previsti dal decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 23 maggio 1955 e dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, assolveva anche a compiti di natura contabile, amministrativa e di controllo nell'interesse degli enti mutualistici, che, in effetti, assorbono circa il 60-80 per cento del lavoro svolto dal personale dell'UANSF.

Ne consegue che, una volta esauritasi ogni attività dell'UANSF, gli enti medesimi prima — e cioè nella fase transitoria anteriore alla riforma sanitaria durante la quale saranno ancora chiamati ad operare — e le Regioni poi, avrebbero dovuto organizzare appositi uffici per il disbrigo dell'accennato volume di lavoro, derivante, comunque, dai compiti di istituto connessi alle modalità del sistema erogativo della prestazione farmaceutica che continuerà ad operare, come si evince dalla portata del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, tramite le farmacie private.

In relazione alle anzidette considerazioni, la Commissione si orientava nel senso di proporre l'inquadramento del personale in questione nell'ambito della mutualità con la conseguenza che il superamento di quest'ultimo regime avrebbe consentito una definitiva appropriata collocazione delle forze di lavoro che, nella fattispecie, avrebbe potuto essere presso le Regioni, considerata la stretta attinenza dell'attività espletata con la prestazione farmaceutica.

In conformità a tale orientamento, la Commissione conveniva all'unanimità di proporre che il personale dell'UANSF fosse inserito presso l'INAM.

Tale soluzione, oltre ad evitare il frazionamento del personale medesimo, avrebbe consentito un razionale ed organico svolgimento delle residue funzioni, attualmente espletate dal suddetto personale.

Ciò anche in considerazione del fatto che gli enti interessati non avevano e non hanno, allo stato, la possibilità di assumere e svolgere, utilizzando il proprio personale, le funzioni anzidette.

Il trasferimento definitivo ad altre pubbliche amministrazioni avrebbe avuto, quindi, luogo in un momento successivo, nel quadro della collocazione della generalità del personale degli enti mutualistici, con gli stessi criteri e procedure.

Per gli scopi enunciati era stato predisposto nella decorsa legislatura apposito disegno di legge (atto Senato n. 1390) con il quale si prevedeva l'assunzione del personale di cui trattasi — già vincolato allo UANSF con rapporto di natura privatistica — presso l'INAM con rapporto di pubblico impiego.

Tale assunzione — che sarebbe avvenuta previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto — era condizionata al possesso di tutti i requisiti richiesti per il rapporto di pubblico impiego ad eccezione dell'età e, per il personale amministrativo, del titolo di studio, atteso che per il personale stesso si era ritenuto sufficiente quello richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.

La sistemazione di detto personale si sarebbe realizzata immediatamente mediante

la collocazione in posizione di fuori ruolo con l'attribuzione di qualifiche corrispondenti alla posizione di impiego ricoperta nell'ufficio di provenienza secondo la tabella di equiparazione allegata al disegno di legge stesso.

In un secondo tempo, e cioè al compimento del sesto mese di servizio, si sarebbe provveduto all'immissione in ruolo in soprannumero del suddetto personale previo superamento di apposito esame-colloquio.

Era stato, infine, previsto che nella nuova posizione di impiego, il personale di cui trattasi avrebbe conservato a titolo di assegno personale riassorbibile l'eventuale differenza tra la retribuzione percepita quale dipendente UANSF e quella spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

A detto disegno di legge, approvato dalla Commissione lavoro del Senato nella seduta del 17 gennaio 1979 (atto Camera n. 2669), venivano apportate talune modificazioni.

A causa dell'anticipata chiusura della VII legislatura si rende ora necessario riproporre il provvedimento, alla qual cosa si provvede con il presente disegno di legge, il cui testo tiene sostanzialmente conto delle indicazioni emerse durante la ricordata discussione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è immesso in servizio in soprannumero previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto:

a) presso le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, se in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle Casse predette;

b) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, se in servizio nell'ambito del restante territorio nazionale.

L'immissione in servizio è disposta con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età.

Il personale sarà collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo l'allegata tabella di equiparazione subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale amministrativo è sufficiente il titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.

Al predetto personale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica corrispondente.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

ALLEGATO

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLO UANSF PRESSO L'INAM E PRESSO LE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO (*)

POSIZIONE PRESSO L'UANSF	POSIZIONE NON DI RUOLO PRESSO L'INAM E LA CASSA MUTUA DI MALATTIA DI TRENTO CORRISPONDENTE ALLE SEGUENTI QUALIFICHE
<i>Categoria di concetto</i>	
Raggruppamento A - farmacisti	1 ^a qualifica professionale
Raggruppamento A - amministrativo	Collaboratore, collaboratore tecnico
Raggruppamento B	Assistente, assistente tecnico
<i>Categoria d'ordine</i>	
Raggruppamento C	Archivista, dattilografo, operatore tecnico
<i>Categoria subalterni</i>	
Raggruppamento D	Commesso, agente tecnico

(*) Per il personale assunto presso la Cassa mutua di malattia di Bolzano si fa riferimento anche alle tabelle di equiparazione, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, tra ruoli e qualifiche dell'ordinamento del personale dell'INAM preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le qualifiche previste dalla presente tabella.